

COMUNE DI BORGO CHIESE

Provincia di Trento

Rep. n. 154/A.P.

CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di progettazione

definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, certificato di regolare esecuzione ai sensi

della L.P. 26/1993, dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione

pubblica in Condino, Comune di Borgo Chiese – anno 2023, parzialmente finanziati sul

fondo del PNRR – Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente

C4: tutela del territorio e della risorsa idrica -Investimento 2.2: interventi per la

resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, finanziato

dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: J34H23000160001 CIG: 9875637177

Tra i signori:

1. ZULBERTI ALESSANDRA, nata a Tione di Trento (TN) il 09.02.1980, la quale svolge le

funzioni di Vicesindaco (ai sensi del art. 59, co. 1 Codice Enti Locali) pro tempore del Comune

di Borgo Chiese, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, ai sensi dell'art. 25, comma

7, lettera c), dello Statuto comunale interviene e agisce in rappresentanza del Comune

stesso, con sede in Borgo Chiese (TN), piazza San Rocco n. 20, codice fiscale e partita IVA

02402160226;

2. MAESTRI SIMONE, nato a TIONE DI TRENTO (TN) il 15.04.1980, codice fiscale

MSTSMN80D15L174K, con sede studio in CARISOLO (TN), via G. VERDI n. 9/B, partita

I.V.A. 02055760223;

in conformità alla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – settore Lavori

Pubblici del Comune di Borgo Chiese n. 133 di data 05.07.2023, si conviene e si stipula

quanto segue.

ART. 1 – Oggetto dell’incarico

1. Il Comune di Borgo Chiese, di seguito denominato “Comune” o “Amministrazione”, affida al p.i. Maestri Simone di seguito denominato “Professionista” o “Progettista”, che accetta l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori attinenti i Lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica in Condino, Comune di Borgo Chiese - anno 2023 parzialmente finanziati sul fondo del PNRR - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica -Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP: J34H23000160001 – CIG: 9875637177;

ART. 2 – Obblighi e adempimenti del Professionista

1. Il Professionista è tenuto a confrontarsi ogni qualvolta sussista la necessità con il Responsabile del Servizio Tecnico – settore Lavori Pubblici, al fine di verificare periodicamente lo sviluppo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Professionista si impegna inoltre ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni a parere del Responsabile del Servizio Tecnico – settore Lavori Pubblici, per l'esame delle diverse problematiche concernenti le prestazioni oggetto del contratto. Non potranno essere richiesti ulteriori oneri per gli incontri sopra indicati.

2. Il progetto definitivo deve essere svolto a partire e nel rispetto delle norme, indirizzi e regolamenti contenuti nel P.R.I.C. Piano Regolatore Illuminazione Pubblica e definito ad un livello tale che consenta l’acquisizione di tutti i necessari pareri, nulla osta, autorizzazioni, concessioni e licenze previste dalla legislazione vigente.

3. Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto definitivo di cui al precedente comma, e deve poter consentire l’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso. Esso consiste in una descrizione completa e dettagliata dell’area di intervento e delle

categorie di lavori comprese nel progetto stesso in modo che ogni elemento o componente sia identificabile per quantità, forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo e che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare e tutti i lavori da effettuare.

4. Le prestazioni progettuali dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di lavori pubblici. In particolare, fermo restando quanto previsto dal presente documento e dalle disposizioni in esso richiamate, il Professionista si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative vigenti e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della progettazione. Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni sopra elencate saranno integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica del Progettista.

5. Gli elaborati progettuali richiesti al Progettista per quanto attiene le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva sono quelli previsti nella richiesta di offerta e dalla normativa vigente. I progetti presentati devono essere comunque completi ed esaustivi al fine di poter essere approvati dai competenti organi e appaltati secondo le disposizioni in materia. Nel caso in cui si riscontrino errori od omissioni nella prestazione oggetto del contratto, le relative modifiche possono essere richieste direttamente con nota del Responsabile del Servizio Tecnico – settore Lavori Pubblici e il Progettista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dall'Amministrazione e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Progettista per il risarcimento dei danni.

6. Tutti gli elaborati delle singole prestazioni devono essere consegnati in 1 (una) copia conforme cartacea e trasmessi a mezzo PEC con firma digitale del professionista. Dovranno essere altresì consegnati anche copia conforme dei file di lavoro in formato .dwg.

7. Il Professionista è tenuto inoltre a:

- provvedere alla consegna della progettazione definitiva entro il 20.07.2023;

- provvedere alla consegna della progettazione esecutiva entro il 10.08.2023, previa l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per la prosecuzione della progettazione esecutiva e previa formale comunicazione di avvio da parte di codesto Ufficio Tecnico;

- per motivi validi e giustificati il responsabile comunale può concedere proroghe, previa richiesta motivata da parte del Professionista da presentarsi prima dei termini fissati rispettivamente al 20.07.2023 per la consegna degli elaborati di progettazione definitiva e 10.08.2023 per la consegna degli elaborati di progettazione esecutiva e previe pertinenti valutazioni temporali attinenti la scadenza del 15.09.2023 entro cui deve essere sottoscritto il verbale di inizio lavori da parte della ditta aggiudicataria in conformità al cronoprogramma delineato dal PNRR;

- il non rispetto dei termini comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 per mille del corrispettivo pattuito, che sarà trattenuta sul saldo del compenso e che nel caso in cui il ritardo ingiustificato ecceda giorni venti, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente;

- l'Amministrazione comunale si riserva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico di non richiedere la progettazione di tutte le fasi; in tal caso verrà corrisposto al Progettista, l'onorario spettante per le prestazioni rese sempreché le stesse siano in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione comunale. In tal caso il Professionista non potrà pretendere nessun altro indennizzo di sorta;

8. Il Professionista è tenuto ad espletare l'incarico di direzione dei lavori confrontandosi con il responsabile del Servizio Tecnico – settore Lavori Pubblici e attenendosi alle disposizioni normative vigenti in materia di direzione e contabilità dei lavori, con particolare riferimento al D.lgs. 18.04.2016, n. 50 (rif. art. 226, comma 2 del D.lgs. 36/2023), al Decreto del Ministero

delle Infrastrutture e Trasporti 07.03.2018, n. 49 (Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"), alla L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm., al relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., nonché a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro, con specifico riferimento al D.lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm. e alle direttive comunitarie in materia di sicurezza.

9. In linea con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, il Professionista è tenuto ad informare l'Amministrazione sull'andamento dei lavori; in tal senso potranno essere raggiunte intese per la presentazione di sintetiche relazioni o per lo svolgimento di incontri a cadenza periodica, salvo comunque sempre l'obbligo per il Professionista di comunicare all'Amministrazione il verificarsi di eventi o circostanze di rilevante importanza; il Professionista è comunque chiamato a rapportarsi e confrontarsi, ai fini di un coordinamento complessivo, oltre che con il Comune, con tutti i soggetti interessati ai lavori, compresi coloro con i quali l'Amministrazione abbia stipulato convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento di incarichi per lo svolgimento di altre attività relative all'opera.

10. Ai sensi dell'art. 22 comma 4 della L.P. 26/1993 e ss.mm., la direzione dei lavori è preposta alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento. Il direttore provvede a dare carattere unitario agli interventi della direzione dei lavori e garantisce il coordinamento delle attività nei confronti dell'appaltatore.

11. Il Professionista deve pertanto effettuare visite periodiche al cantiere, anche giornaliere ove lo richiedano le esigenze di verifica, direzione e controllo dei lavori e della regolarità del cantiere, secondo quanto previsto dalle norme deontologiche e dalla normativa vigente; è altresì tenuto a partecipare a sopralluoghi o incontri richiesti espressamente dall'Amministrazione.

12. La direzione dei lavori nella fase di esecuzione dei lavori di progetto e delle attività previste dal contratto d'appalto deve prevedere, in occasione della presentazione di ciascun SAL, l'allegazione di formali verifiche (documentazione scritta) in merito al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento e degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR.

13. In particolare, il Direttore dei lavori è tenuto a:

- sorvegliare l'andamento dei lavori per accertarsi che vengano compiuti nel tempo contrattuale previsto dal capitolato speciale di appalto;
- assicurarsi della regolare esecuzione delle opere in conformità alle norme contrattuali e di progetto, nonché alle tecniche dell'arte, inviando all'appaltatore, se lo stesso non operasse in maniera soddisfacente, opportuni "ordini di servizio" per iscritto;
- assicurarsi della buona qualità dei materiali forniti (esame a vista, prove, ecc.);
- tutelare il Comune al fine di prevenire eventuali ritardi nell'ultimazione delle opere;
- comunicare al Comune le eventuali riserve iscritte dall'appaltatore nei documenti contabili e le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori.

14. Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 113, comma 5, del D.P.P.

11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm., il Professionista deve:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- accertarsi che non vi siano subappalti non autorizzati, segnalare al Comune eventuali irregolarità e più in generale l'inosservanza da parte dell'appaltatore delle disposizioni in

materia di subappalto;

- effettuare i necessari controlli sul personale presente in cantiere, anche nominativamente, avendo cura di chiedere al medesimo di dotarsi del tesserino di riconoscimento.

15. Il Direttore dei lavori è altresì tenuto a comunicare all'Amministrazione l'ultimazione delle singole lavorazioni affidate in subappalto, al fine di consentire alla medesima di effettuare immediatamente le dovute verifiche relative alla regolarità delle posizioni del subappaltatore stesso nei confronti degli enti assicurativi, previdenziali e assistenziali.

16. La misura e contabilità dei lavori compete al Direttore dei lavori, il quale è tenuto a predisporre e compilare i documenti amministrativi e contabili di cui all'art. 144 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm., salvo che egli abbia a ciò incaricato un suo assistente; resta inteso che fa comunque capo al Direttore dei lavori la responsabilità in ordine alla correttezza delle quantità contabilizzate e alla regolare tenuta del registro di contabilità, del giornale dei lavori e dei libretti delle misure; la sua firma su tali documenti, nonché sugli statuti di avanzamento, sul conto finale e sulla relazione sul conto finale, è prescritta dall'art. 144, comma 2, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm..

17. Il Professionista è tenuto, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, a verificare l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori, ai sensi dell'art. 145, comma 4, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.; in particolare, al fine di inserire nel giornale dei lavori i dati richiesti dalla suddetta norma, è tenuto a chiedere periodicamente all'impresa appaltatrice la specie e il numero degli operai impiegati nel cantiere e a effettuare le conseguenti verifiche.

18. Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di redigere il registro di contabilità; a tal fine, prima dell'inizio dei lavori, deve sottoporlo al responsabile del procedimento per la firma a norma dell'art. 148 comma 4 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.

19. Il Professionista è tenuto inoltre a:

- provvedere all'accertamento e alla registrazione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 07.03.2018, n. 49 e a controllare la corretta contabilizzazione delle opere eseguite;
- emettere, entro i termini previsti dal Capitolato speciale d'appalto, gli stati di avanzamento dei lavori;
- inviare all'Amministrazione, entro cinque giorni dalla loro sottoscrizione, i verbali di consegna, di sospensione, di ripresa dei lavori;
- far pervenire al Comune, entro cinque giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il relativo certificato;
- redigere e trasmettere al responsabile del procedimento, entro il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto, decorrente dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, la contabilità finale completa di tutti i documenti previsti dall'art. 162 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm., accompagnata dalla relazione sul conto finale di cui al comma 2 del citato art. 162;
- trasmettere al Comune, con la consegna della contabilità finale, tutte le dichiarazioni di conformità previste per i lavori eseguiti, necessarie per gli adempimenti di legge e regolamentari vigenti.

20. Qualora il ritardo nell'emissione degli stati di avanzamento e nella compilazione del conto finale non dipenda da cause attribuibili al Comune, il Direttore dei lavori è responsabile degli eventi causati all'Amministrazione in ordine alla corresponsione degli interessi corrispettivi e interessi moratori dovuti all'appaltatore; inoltre, nel caso in cui, dal ritardo imputabile al Professionista nella trasmissione di documenti e atti contabili in relazione ai quali il Comune è tenuto ad effettuare entro precisi termini, tramite il responsabile del procedimento, le relative comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, conseguano sanzioni da parte della stessa Autorità a carico del Comune, il Professionista è chiamato a risponderne; sono fatti

salvi diversi e/o maggiori danni conseguenti alla mancata trasmissione nei termini degli atti sopra indicati.

21. Il Professionista, nell'adempimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione, può avvalersi di propri collaboratori o delegati per quelle di tali prestazioni che non richiedono obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da valutazioni o da apprezzamenti attinenti alla discrezionalità tecnica specialistica; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Professionista stesso, il quale ne risponde sotto ogni profilo, con oneri a suo esclusivo carico.

ART. 2bis- Adempimenti del progettista e direttore dei lavori legati al finanziamento PNRR

Fra la documentazione di progetto, dovrà essere inserita una relazione afferente all'applicazione dei criteri DNSH, elaborata dal progettista tenuto conto delle indicazioni contenute nella guida operativa adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, assieme alla checklist di controllo, e di quanto riportato nell'allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio UE del 13 Luglio 2021 (Council Implementing Decision (CID)) relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia, Fascicolo interistituzionale 2021/0168 (NLE).

Il progettista dovrà redigere il progetto considerando le seguenti tematiche:

a) in attuazione alle disposizioni ulteriori previste dalle linee guida, circolari, disposizioni e normative dettate dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare deve essere conforme al principio di DNSH - Do No Significant Harm.

b) in attuazione alle disposizioni di cui al D.M. 11/10/2017 che ha approvato i "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione" secondo i dettami di cui alla deliberazione G.P. di Trento n.

141/2018 e ss.mm. ed ii., secondo l'ultima revisione emanata con Decreto dd. 23 giugno 2022

del Ministero della Transizione Ecologica.

c) redigere apposita "Relazione CAM" in conformità ai dispositivi di legge vigenti, in cui si dà evidenza delle scelte progettuali, dei materiali, componenti e tecnologie adottate, elenco elaborati, schemi, tabelle di calcolo stato ante e stato post intervento, ecc ovvero dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all'eventuale mancata o parziale applicazione delle specifiche tecniche previste dai criteri CAM, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 34, comma 2 del d.Lgs 50/2016.

d) redigere il capitolato speciale d'appalto sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico è tenuto a riportare tutte le clausole che la ditta aggiudicataria dovrà rispettare in fase esecutiva attinenti il rispetto dei requisiti CAM e dei principi trasversali PNRR;

e) in occasione della presentazione di ciascun SAL, formalizza le verifiche in merito al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento e degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR.

e) in fase di esecuzione dei lavori, il direttore lavori è tenuto a verificare il rispetto da parte dell'esecutore delle prescrizioni di cui ai CAM, del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR previsti nella documentazione di gara.

ART. 2ter- Clausole ulteriori legate al finanziamento PNRR

1. Con riferimento al principio DNSH - Do No Significant Harm, ai C.A.M. edilizia considerati obbligatori dalla Giunta Provinciale di Trento, con Deliberazione n. 141 dd.

02.02.2018 – confermata dalla deliberazione G.P. n. 2076/2019) – secondo l'ultima revisione emanata con Decreto dd. 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, ed ai rimanenti vincoli imposti dalla normativa statale ed europea in merito alle opere

finanziate sul PNRR, ai fini del controllo sull'inserimento nel progetto di dette disposizioni, il

Comune si riserva la facoltà di avvalersi anche di strutture esterne all'Ente per le verifiche del caso e, qualora dovesse emergere la mancata applicazione di dette disposizioni, verrà applicata una penale fissa di Euro 2.000,00.- con contestuale diffida alla redazione degli elaborati tecnici necessari, senza che il Progettista aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o indennizzo per onorari o rimborsi spese.

2. Con riferimento alle tempistiche inderogabili previste dal Cronoprogramma Procedurale di cui al successivo articolo n. 6 della presente, il Progettista deve comunicare all'Amministrazione per iscritto ogni situazione ed elemento di intralcio e ritardo che potrebbe minare il rispetto delle scadenze in relazione al normale svolgimento programmato delle procedure di progettazione, esecuzione e collaudo dell'opera;

3. L'operatore economico, al momento della presentazione dell'offerta, deve aver assolto agli obblighi in materia di lavori delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68

4. Qualora l'operatore aggiudicatario del contratto riscontrasse la necessità di assumere nuovo personale da impiegare nell'incarico in parola e nelle attività ad esso connesse o strumentali, avrà l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

5. Al fine di tutelare i livelli occupazionali, la sicurezza e la qualità della prestazione professionale ed al fine di evitare una concorrenza sleale fra professionisti, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 comma 6) del D.P.P. del 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., il professionista è tenuto ad applicare al personale impiegato nell'incarico le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali, ove esistenti, applicabili per il rispettivo settore di attività, che sia stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via

prevalente sul territorio provinciale.

ART. 3 – Compenso e modalità di pagamento

1. L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione è determinato in Euro 20.335,19 (ventimilatrecentotrentacinque/19) al netto degli oneri previdenziali 5% e dell'I.V.A. nella misura di legge, come esposto nella gara gestita con sistema SAP SRM n. 118467 con offerta economica n. 3000418899.

2. Ai soli fini della corresponsione l'onorario complessivo di ogni singola prestazione è così suddiviso:

a. progetto definitivo è quantificato in Euro 5.173,62 (cinquemilacentosettatratre/62) a cui aggiungere il contributo del 5% e l'IVA al 22% per un importo complessivo di Euro 6.627,41 (seimilaseicentoventisette/41);

b. progetto esecutivo quantificato in Euro 5.317,33 (cinquemilatrecentodiciassette/33) a cui aggiungere il contributo del 5% e l'IVA al 22% per un importo complessivo di Euro 6.811,49 (seimilaottocentoundici/49);

c. direzione dei lavori quantificato in Euro 9.844,24 (novemilaottocentoquarantaquattro/24) a cui aggiungere il contributo del 5% e l'IVA al 22% per un importo complessivo di Euro 12.610,48 (dodicimilaseicentodieci/48).

3. I compensi delle singole progettazioni sono corrisposti alla consegna di ciascuna singola progettazione; mentre la quota parte della direzione lavori con la seguente modalità:

- pagamenti in acconto fino al 90% (novanta per cento) del totale spettante, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi statuti di avanzamento o da altri documenti contabili, ad avvenuta emissione degli statuti di avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;

- pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% (dieci per cento) ad avvenuta

approvazione del certificato di collaudo, con esito positivo.

4. Tutti i pagamenti sono effettuati, previa emissione di fattura elettronica, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte del Comune, salvo che il responsabile del Servizio tecnico comunale – settore Lavori Pubblici/responsabile del procedimento eccepisca l'incompletezza della documentazione progettuale presentata; i pagamenti possono inoltre essere sospesi qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali da parte del Professionista, comunicati al medesimo Professionista mediante nota del citato responsabile.

5. Ai fini della fatturazione elettronica nei confronti del Comune è obbligatorio utilizzare il seguente codice identificativo – Codice Univoco Ufficio: UFQDH8.

6. Il compenso relativo alla direzione dei lavori sarà oggetto di rideterminazione in relazione all'importo lordo dei lavori risultante dalla contabilità finale.

7. Le competenze dovute al Professionista saranno comunque saldate dal Comune entro un anno dalla consegna al Comune stesso della contabilità finale e degli atti necessari al collaudo quando, per fatto non imputabile allo stesso Professionista, il collaudo non abbia ottenuto l'approvazione da parte dell'Amministrazione.

8. Per motivi amministrativi e legati al finanziamento concesso nell'ambito del PNRR, potrebbe verificarsi la necessità di effettuare contabilità e collaudi separati (anche autonomi l'uno dall'altro), differenziando l'importo finanziato con contributo PNRR da quello finanziato con risorse comunali, senza che l'appaltatore possa vantare alcuna richiesta sia di tipo economico che di proroga nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 3bis – Revisione dei prezzi contrattuali -

Ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR si applica l'art.35, comma 4 bis della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6.

ART. 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Professionista, a pena di nullità assoluta della presente convenzione, assume tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm..

2. Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Le parti stabiliscono espressamente che la convenzione è risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione. Il Professionista comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancali o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

4. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, i codici CUP: J34H23000160001 - CIG: 9875637177.

ART. 5 – Modifiche contrattuali (art. 27 L.P. 2/2016)

1. Il costo dell'opera la cui progettazione è oggetto della presente convenzione ammonta a presunti € 74.700,00=. Tale costo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, costituisce l'importo massimo che il Comune intende mettere a disposizione per la realizzazione

dell'opera stessa e rappresenta il limite di spesa entro il quale il Professionista deve redigere l'incarico assegnato, intendendosi escluse dal costo dell'opera le somme a disposizione dell'amministrazione relative a spese tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali, spese per allacciamenti e per lavori in economia non progettualizzati.

2. L'oggetto dell'incarico ed il costo complessivo dell'opera non possono essere variati senza preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico – settore lavori pubblici e stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla presente convenzione. Il procedimento di autorizzazione sospende il termine per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una delle parti contraenti all'altra, fino alla data di stipulazione dell'atto aggiuntivo alla presente convenzione ovvero di rilascio della nota di diniego del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, settore Lavori pubblici.

3. In deroga a quanto disposto al paragrafo precedente, le variazioni da apportare contenute nel limite di tolleranza del 5% (cinque per cento), in più o in meno, rispetto al costo dell'opera di cui al comma 1) possono essere autorizzate, previa richiesta motivata del Professionista, con nota del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, settore lavori pubblici che accerta la fondatezza delle cause e della necessità delle medesime variazioni, senza l'obbligo di stipulare atti aggiuntivi e fermo restando l'eventuale provvedimento di impegno delle relative spese tecniche del medesimo Responsabile dell'Ufficio Tecnico, settore lavori pubblici. L'eventuale variazione del costo complessivo dell'opera oggetto della progettazione determinata da intervenute disposizioni normative che incidono sulle sole somme a disposizione riguardanti gli oneri vari e fiscali e le spese per espropri ed acquisizione aree, non comporta la necessità di modifica della presente convenzione attraverso la stipulazione di appositi atti aggiuntivi. Il Professionista deve attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di lavori pubblici nonché alla normativa statale in materia di antimafia, sicurezza, con

specifico riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 e alle direttive comunitarie in materia di sicurezza.

4. nel corso dei lavori si manifesti la necessità o la convenienza di eseguire lavori diversi o suppletivi rispetto a quelli del progetto approvato, per i quali necessiti redigere una variante ai sensi di quanto stabilito dalla specifica normativa vigente in materia, il Direttore dei lavori dovrà tempestivamente comunicare al Comune tale sopravvenuta necessità.

5. La redazione della variante/modifica contrattuale e la relativa direzione lavori potranno essere affidate al Direttore dei lavori, previa autorizzazione del responsabile del servizio tecnico comunale – settore Lavori Pubblici e assunzione del relativo impegno di spesa.

6. Il corrispettivo per la variante sarà determinato in base alle tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 e in relazione alle effettive prestazioni richieste, applicando le condizioni previste dalla presente convenzione, anche per quanto riguarda la percentuale di ribasso offerta; potrà essere concordato un importo a discrezione nel caso in cui la variante non comporti effettive prestazioni di progettazione e non richieda nuovi studi, ma si limiti a modificare le quantità previste nel progetto originario o a stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non previste che non comportino attività progettuale specifica.

7. L'incarico al Direttore dei lavori dovrà essere conferito mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

8. Ai fini della redazione della variante, il Professionista dovrà consultarsi con i progettisti dell'opera allo scopo di ottenere tutte le notizie necessarie.

9. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 6 – Termini

1. Il Professionista aggiudicatario dell'incarico in parola, per quanto di Sua competenza, deve collaborare attivamente con gli uffici comunali ed agire con massima diligenza e con

congruo anticipo ai fini del rispetto del seguente cronoprogramma vincolante ed improrogabile:

- Avvio dei lavori: Entro il 15 settembre 2023 va sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori.
- Conclusione lavori compreso Collaudo dei lavori: Entro il 31 dicembre 2024 sottoscrizione del Certificato di collaudo.

2. Il Professionista aggiudicatario deve consegnare entro il 20.07.2023 il progetto definitivo, completo di tutti i pareri/autorizzazioni necessarie per l'approvazione in linea tecnica da parte del Comune di Borgo Chiese, redatto in conformità all'allegato B - "Elaborati facenti parte integrante del progetto definitivo del vigente D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., nel rispetto dei principi del DNSH e dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11/10/2017, in numero di 3 copie cartacee, timbrate e firmate in originale e su supporto ottico in formato PDF per gli elaborati di testo, in formato DWG di Autocad v. 2010 o superiore, completi dei files necessari per la configurazione delle stampe, per gli elaborati grafici. Delle tavole di progetto devono essere presentate inoltre anche i files in formato PDF. I computi e i listini dovranno essere presentati in formato PriMus 3000 o superiori. I documenti informatici dovranno essere firmati digitalmente.

3. Analogamente, il Professionista aggiudicatario deve consegnare il progetto esecutivo entro il 10.08.2023, redatto in conformità all'allegato C - "Elaborati facenti parte integrante del progetto esecutivo del vigente D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., nel rispetto dei principi del DNSH e dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11/10/2017, in numero di 3 copie cartacee, timbrate e firmate in originale e su supporto ottico in formato PDF per gli elaborati di testo, in formato DWG di Autocad v. 2010 o superiore, completi dei files necessari per la configurazione delle stampe, per gli elaborati grafici. Delle tavole di progetto devono essere presentate inoltre anche i files in formato PDF. I computi e i listini dovranno essere presentati

in formato PriMus 3000 o superiori. I documenti informatici dovranno essere firmati digitalmente.

Qualora la consegna dei progetti completi non avvenga entro i termini sopra indicati, sarà applicata, per ogni giorno naturale di ritardo, una penale pari allo 0,1 per cento del corrispettivo pattuito. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo, fermo restando che il committente in tale ipotesi potrà comunque sempre risolvere il contratto.

3. Nel caso in cui il ritardo ingiustificato del progettista nella consegna al committente degli elaborati ecceda giorni 20 (venti), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale. Per motivi validi e giustificati l'Amministrazione committente, con specifico provvedimento, può concedere proroghe del termine, a seguito di motivata richiesta da parte del progettista che deve pervenire prima della scadenza del termine medesimo. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'amministrazione o per l'ottenimento di pareri, autorizzazioni o nullaosta preventivi, purché certificati dal competente organo comunale, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

4. Per motivi validi e giustificati l'Amministrazione committente, con specifico provvedimento, può concedere proroghe dei termini, a seguito di motivata richiesta da parte del Professionista aggiudicatario, che deve pervenire prima della scadenza dei termini medesimi, e previe pertinenti valutazioni temporali attinenti la scadenza del 15.09.2023 entro cui deve essere sottoscritto il verbale di inizio lavori da parte della ditta aggiudicataria in conformità al cronoprogramma delineato dal PNRR.

4. L'incarico di progettazione oggetto della presente convenzione si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo richieste del Comune e previa dichiarazione del Responsabile del Servizio competente in ordine alla completezza dei medesimi tenuto conto degli elaborati richiesti dall'articolo 9 ed allegato B/ – progetto definitivo - del D.P.P.

Leg.

5. L'incarico di direzione dei lavori si intende concluso alla data di approvazione degli atti di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione.

ART. 7 – Tutela dei lavoratori

1. Ai fini di tutelare i livelli occupazionali, la sicurezza e la qualità della prestazione professionale e al fine di evitare una concorrenza sleale fra professionisti, in conformità a quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., il Professionista è tenuto ad applicare al personale impiegato nell'incarico, ove ricorra il caso, le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali, ove esistenti, applicabili per il rispettivo settore di attività, che sia stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio provinciale.

2. Il Professionista è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.; in caso contrario, il Comune sosponderà il pagamento del corrispettivo fino a quando il Professionista risulterà in regola con gli obblighi accennati e il Professionista stesso, per tale sospensione nei pagamenti, non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né vantare alcuna pretesa di risarcimento danni.

3. Il Professionista solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza degli impegni di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

ART. 8 – Disposizioni anticorruzione

1. Il Professionista, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs 30.03.2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Borgo Chiese che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del Professionista nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo Chiese, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 22.12.2022 e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.comune.borgochiese.tn.it area "Amministrazione trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali", il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. A tal fine il professionista dichiara di aver avuto piena e integrale conoscenza del Codice di comportamento sopra richiamato. Il professionista si impegna, altresì, a trasmettere copia del codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. Il professionista prende atto che l'inoservanza e/o violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento sopra richiamato può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto.

3. Il Professionista si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 9 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Professionista si impegna a segnalare tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento

di natura criminale che vengano avanzati nel corso dell'esecuzione della convenzione nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente; si impegna altresì a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento della prestazione.

2. Il Professionista inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione della convenzione la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ... ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che vengano avanzati nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 10 – *Risoluzione per inadempimento*

1. Il Comune si riserva di esercitare la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, di risolvere la convenzione qualora il Professionista non svolga con diligenza le funzioni e i compiti affidati, restando libero da ogni impegno verso il Professionista stesso; rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

2. Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il responsabile del servizio tecnico comunale – settore Lavori Pubblici, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito.

3. Decoro il termine stabilito senza che il Professionista abbia adempiuto, la presente convenzione si intende risolta di diritto e al Professionista spetta unicamente il compenso per le prestazioni effettivamente rese, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico

parziale; il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

4. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 11 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 13 – Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere, in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, saranno prioritariamente e possibilmente definite informalmente in via amministrativa, sentito eventualmente l'Ordine professionale competente.

2. Nel caso di esito negativo del tentativo informale di composizione di cui al comma precedente, le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno deferite all'autorità giudiziaria del Foro di Trento, competente in via esclusiva; è escluso pertanto l'arbitrato.

ART. 14 – Trattamento dei dati personali e informativa privacy

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali sono raccolti dall'Amministrazione in esecuzione di una funzione di interesse pubblico, sono utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione della presente convenzione e sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

2. Il Professionista può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di rettifica, aggiornamento o cancellazione di dati erronei o incompleti o raccolti in modo non conforme

alla legge; tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune, titolare del trattamento.

3. Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde n. 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

4. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il servizio di segreteria del Comune e sul sito internet comunale; il Professionista dichiara di averne preso piena visione.

ART. 15 – Garanzia definitiva

Non è richiesta la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L.P. 2/2016, in quanto l'affidamento è inferiore a 40.000,00 euro. Il Progettista, quindi, non ha costituito cauzione definitiva prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto ai sensi degli artt. 93 c.7 e 103 c.1 del D.lgs. 50/2016.

ART. 16 – Norme finali

1. Con la firma della presente convenzione il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.

2. La presente convenzione, stipulata mediante scrittura privata e in modalità elettronica, sarà soggetta a registrazione, a tassa fissa trattandosi di atto soggetto ad I.V.A., solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ss.mm..

3. Sono a carico del Professionista tutte le spese e imposte relative alla stipulazione della convenzione, fatta eccezione per il contributo previdenziale e per l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo, che sono a carico del Comune quale destinatario della

prestazione.

4. Ai sensi dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 la presente convezione è esente dall'imposta di bollo in quanto l'importo relativo alla presente è inferiore a 40.000 euro e repertoriato dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione sul presente file della firma digitale, di cui agli artt. 21 e 24 del D.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm., sia della parte privata che, per ultimo, del legale rappresentante dell'ente, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm..

La data del presente atto coincide con quella di repertorazione all'interno del sistema di gestione documentale PI.Tre del Comune di Borgo Chiese.

Il Professionista

Maestri Simone

Comune di Borgo Chiese

Il Vicesindaco

Zulberti Alessandra